

MISURA: 131 – CONFORMITÀ A NORME COMUNITARIE RIGOROSE
AZIONE 2: Norme sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

1. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

1.1 - Descrizione generale

L'adesione all'Azione 2 favorisce l'introduzione nell'impresa agricola degli adeguamenti dei sistemi produttivi ai livelli di *performance* ambientale associati alle Migliori Tecnologie Disponibili – MTD. Possono essere parzialmente indennizzati i maggiori costi organizzativi e gestionali connessi all'applicazione della direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

1.2 - Obiettivi

L'obiettivo della Azione è individuato nel sostegno all'adeguamento dei processi produttivi delle aziende agricole alle recenti norme sull'introduzione delle Migliori Tecnologie Disponibili – MTD.

1.3 - Ambito territoriale di applicazione

L'intero territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti richiedenti

- Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, che esercitino un'attività agricola, come definita alla lettera c) dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 73/2009.

2.2 - Criteri di ammissibilità

Possono accedere agli aiuti previsti dalla presente Azione i richiedenti in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati:

- a) conducono imprese agricole con allevamento zootecnico di pollame o di suini che detengono oltre:
 - ⇒ 40.000 posti pollame;
 - ⇒ 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);
 - ⇒ 750 posti scrofe;così come previsti dal punto 6.6, allegato I al D. Lgs. n. 59/2005;
- b) conducono imprese agricole con allevamento zootecnico, di cui almeno una Unità Operativa con le caratteristiche di cui al precedente punto a) ricade nel territorio della Regione del Veneto; la definizione di "Unità Operativa" è fornita nell'allegato F alla DGR n. 2439/2007, punto 1.2.4 – "Quadro D – Unità e consistenza zootecnica" (come modificato dall'allegato A alla DGR n. 2217/2009): l'Unità Operativa è intesa come uno o più fabbricati adibiti a ricovero animali [stabulazione] ricadenti nello stesso Comune;
- c) essere soggetti all'obbligo – sulla base della normativa vigente, nonché delle norme regionali DGR 20 marzo 2007, n. 668, DGR 22 maggio 2007, n. 1450, DGR 7 agosto 2007, n. 2493, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 26, e dei successivi provvedimenti nazionali e regionali di modifica ed integrazione alle suddette norme – di presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla Provincia;
- d) essere divenuti soggetti all'obbligo di presentazione della domanda di AIA successivamente alla data del 31 marzo 2008. Tale obbligo può essere stato determinato da:
 - ⇒ ampliamento della capacità produttiva per l'Unità Operativa che ricade in territorio regionale;
 - ⇒ costituzione di una nuova ditta o di una nuova Unità Operativa in territorio regionale;oppure, in alternativa alla lettera d):
- e) aver presentato la domanda di AIA alla Provincia competente entro il termine del 31 marzo 2008.

3. INTERVENTI PREVISTI

3.1 - Interventi previsti

3.1.1. Interventi

Nelle aziende zootecniche tenute a conformarsi alle norme comunitarie rigorose devono aver già effettuato i seguenti interventi:

- a) predisposizione e presentazione alle Province della documentazione amministrativa per la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA;
- b) adeguamento alle norme rigorose ai criteri previsti dalle norme sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, tenuto conto delle prescrizioni, specifiche per ogni azienda, eventualmente fissate dall'Autorità competente nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione.

Sono di norma riconducibili alla realizzazione degli interventi di cui alla precedente lettera b), fra gli altri:

1. i monitoraggi autogestiti necessari alla verifica del livello delle emissioni aziendali;
2. i trattamenti destinati alla riduzione del livello di azoto contenuto negli effluenti zootecnici;
3. l'impiego di personale per l'assistenza extra-aziendale agli impianti di trattamento;
4. i controlli analitici e le analisi chimiche con mini-laboratori aziendali e relativi costi del materiale impiegato.

3.1.2. Costi organizzativi e gestionali

È previsto il riconoscimento parziale dei maggiori costi organizzativi e gestionali, derivanti dall'applicazione dei criteri posti dalle normative comunitarie rigorose concernenti le prestazioni per servizi tecnici, quali i costi per la presentazione della Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D. Lgs. n. 59/2005 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

I costi per la consulenza prevista dalla presente Azione sono compatibili con interventi previsti dalla Misura 111 – “Formazione professionale e informazione rivolta agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale” e dalla Misura 114 – “Utilizzo dei servizi di consulenza”. Su quest'ultima Misura non possono essere rendicontate, tuttavia, le spese sostenute per la consulenza relativa agli interventi di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 3.1.1.

Gli interventi riconosciuti nell'ambito dell'aiuto forfetario al beneficiario sono:

- a) predisposizione delle relazioni tecnico-agronomiche e specialistiche connesse alla presentazione della domanda AIA;
- b) predisposizione di procedure aziendali per la riduzione delle emissioni in acqua, aria e suolo, per la riduzione dei rifiuti e la razionalizzazione dell'uso delle fonti energetiche;
- c) realizzazione di monitoraggi aziendali autogestiti, in particolare per la verifica dell'entità e qualità delle emissioni prodotte.

3.2 - Limiti e condizioni

- Per accedere all'aiuto previsto dalla presente Azione i richiedenti devono aver rispettato le scadenze previste per la presentazione della domanda come indicate dalle DGR n. 668/2007, DGR n. 1450/2007, DGR n. 2493/2007 e DGR 16 agosto 2007, n. 26, e, in ogni caso, devono aver presentato la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale entro il termine ultimo del 30 giugno 2009.
- Almeno una Unità Operativa, così come definita al precedente punto 2.2, deve ricadere all'interno del territorio della Regione Veneto.
- Possono concorrere all'aiuto anche per l'attivazione degli interventi previsti dall'Azione 1 – “Norme sull'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”. Pertanto possono percepire il massimale di euro 10.000 – qualora ne ricorrano le condizioni – solo i richiedenti per i quali almeno una Unità Operativa ricada all'interno delle Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto, secondo quanto indicato al punto 5.1 dell'Azione 1 medesima.

3.3 - Durata dei vincoli

Il beneficiario, per tutto il quinquennio successivo alla presentazione della domanda di adesione alla Misura 131 – Azione 2, è tenuto al rispetto della seguente normativa comunitaria, nazionale e regionale:

- direttiva 96/61/CEE del 24 settembre 1996 (GUCE n. L 257 del 10 ottobre 1996);

- decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (“Gazzetta Ufficiale” n. 93 del 22 aprile 2005 – Supplemento Ordinario n. 72 – Serie generale);
- deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2007 n. 668;
- deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2007, n. 1450 (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 55 del 19 giugno 2007);
- deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2007, n. 2493;
- legge regionale 16 agosto 2007, n. 26;
- legge 19 dicembre 2007, n. 243;
- eventuali modifiche ed integrazioni alle norme sopra elencate.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo messo a bando per l'Azione 2 della Misura 131 – è pari a euro 1.000.000,00.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Gli aiuti per la realizzazione degli interventi, indicati al precedente punto 3.1.1, necessari a conformarsi alle norme comunitarie rigorose sono determinati in misura forfetaria, con la degressione annua degli importi indicata nella tabella seguente, per un massimale non superiore a euro 5.500 nel quinquennio.

Anno	euro
Primo anno	1.700
Secondo anno	1.400
Terzo anno	1.100
Quarto anno	800
Quinto anno	500
Totale	5.500

Tabella 1

4.3 - Limiti di intervento e di spesa

- Non sono ammesse a contributo le spese per investimenti aziendali e/o l'acquisto di attrezzature.
- Il richiedente che presenti contestualmente – o che abbia già presentato ai sensi della DGR 12 febbraio 2008, n. 199 – una domanda ammissibile all'aiuto per l'Azione 1: “Norme sull'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”, non può in ogni caso percepire complessivamente nel quinquennio un aiuto superiore a euro 10.000 sull'intera Misura 131.
- Gli interventi che possono essere realizzati in attuazione dell'Azione 1 sono indicati nella corrispondente scheda-Azione.

4.4 - Termini e scadenze

Il beneficiario deve acquisire l'Autorizzazione Integrata Ambientale in forma completa ed esaustiva degli impegni previsti entro il termine ultimo indicato dalla specifica normativa nazionale, regionale o dalle Province.

Qualora la Provincia non abbia rilasciato l'AIA come sopra qualificata, potrà essere considerata valida l'autorizzazione provvisoria rilasciata dalla Provincia per le medesime finalità.

5. PRIORITÀ, PRECEDENZE E PREFERENZE

5.1 - Priorità e punteggi

- Ai fini dell'accesso al finanziamento dell'Azione 2 viene predisposto l'elenco delle domande presentate per l'attivazione degli interventi previsti.
- Le domande ammesse concorrono al finanziamento, nei limiti dell'importo di euro 5.500 previsto dall'Azione, fino all'esaurimento della disponibilità finanziaria indicata al precedente punto 4.1 – Importo messo a bando.

Nel caso in cui l'ammontare finanziario delle domande ammesse sia superiore alla disponibilità sopra indicata, è applicato l'elemento di preferenza indicato al successivo punto 5.2.

- Nel caso in cui il medesimo soggetto richieda l'aiuto anche per l'attivazione degli interventi previsti dall'Azione 1, le domande sono ammesse per quota parte dell'importo massimo di 4.500 euro previsto dell'Azione 1 e nei limiti del massimale complessivo di 10.000 euro, sulla base degli elementi di priorità e preferenza indicati per la medesima Azione 1.
- Qualora l'importo messo a bando sulla presente Azione non venga esaurito dalle richieste delle domande pervenute riconosciute ammissibili e finanziate, l'importo residuo verrà reso disponibile per la graduatoria per il finanziamento delle domande presentate sull'Azione 1, valutate ammissibili ed in posizione utile allo scopo.

5.2 - Condizioni ed elementi di preferenza

È stabilita le seguente condizione di preferenza:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	PARAMETRO
IAP o iscrizione ai ruoli agricoli INPS		1°

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1) Documentazione da presentare in allegato alla domanda di aiuto

Ai fini di accedere agli aiuti previsti dalla presente Azione il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

- a) copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
- b) scheda richiesta punteggio, contenuta nel modello di domanda;
- c) attestazione del requisito di Imprenditore Agricolo Professionale – IAP, oppure, in alternativa, attestazione dell'iscrizione ai ruoli agricoli presso l'INPS;
- d) dimostrazione dell'avvenuta presentazione alla Provincia della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, nei termini stabiliti dalla DGR 20 marzo 2007, n. 668 e dalla DGR 7 agosto 2007, n. 2493, nonché dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243. La documentazione di conferma di quanto appena indicato deve obbligatoriamente far rilevare la data di presentazione ed il numero di protocollo della Provincia o dell'Ente competente al momento della presentazione della domanda di AIA. Qualora la Provincia non abbia rilasciato la ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda di AIA, in forma individuale o cumulativa, il richiedente può presentare, in alternativa, la ricevuta dell'invio tramite servizio postale dalla quale è identificabile la data di ricezione. Nel caso di consegna a mano della domanda, in forma individuale o cumulativa, può altresì essere presentato il documento da cui si evince la data di avvenuto ricevimento da parte della Provincia. In ogni caso, AVEPA può chiedere direttamente alla Provincia l'elenco delle domande di AIA presentate, da cui è possibile rilevare la data di presentazione delle domande, in forma individuale o cumulativa, ed il numero di protocollo assegnato.

I documenti indicati alle precedenti lettere a) e b) sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

Relativamente alla documentazione indicata alla lettera c), il richiedente provvederà ad allegare la certificazione IAP in corso di validità e, nel caso l'interessato non ne fosse in possesso, dovrà essere prodotta una apposita dichiarazione di iscrizione ai ruoli agricoli dell'INPS, indicando il relativo numero di iscrizione.

La mancata presentazione della documentazione di cui alla precedente lettera c), ovvero dell'apposita dichiarazione di iscrizione ai ruoli agricoli dell'INPS, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000, comporta la non attribuzione della condizione di preferenza prevista al precedente punto 5.1 – Condizioni ed elementi di preferenza.

6.2) Documentazione da presentare in corso di istruttoria:

- a) copia integrale della Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia, eventualmente in forma provvisoria.

6.3) Verifica dell'attivazione degli interventi:

- a) In caso di mancata attivazione degli interventi previsti dalla presente Azione non saranno riconosciuti gli aiuti previsti.
- b) Nel caso di presentazione contestuale della domanda di aiuto anche per l'attivazione degli interventi previsti dall'Azione 1, le modalità di verifica sono indicate al punto 6.3 della scheda Misura Azione 1.
- c) Qualora la Provincia, a seguito della presentazione di apposita domanda di AIA da parte del richiedente, non abbia rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale, almeno nella forma provvisoria, l'aiuto previsto dalla presente Misura non viene riconosciuto.

7. INDICATORI

Output:

- Numero di beneficiari

Risultato:

- Aumento del valore aggiunto nelle aziende beneficiarie
- Valore della produzione agricola soggetta a marchi/norme di qualità riconosciuti

Sono definiti, inoltre, i seguenti indicatori:

- Ammontare della spesa pubblica realizzata

8. ALLEGATI TECNICI

OBBLIGHI COGENTI

I beneficiari che hanno presentato domanda di aiuto per l'Azione 2 sono obbligatoriamente tenuti a:

- a) presentare la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale alla Provincia;
- b) mettere in atto gli adeguamenti e le prescrizioni indicate nell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia, nei termini e con le scadenze indicata dallo stesso Ente.

Nel dispositivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale si possono identificare alcuni tipi di prescrizioni: le prime riguardano la gestione dell'allevamento, le seconde sono relative ai limiti per gli inquinanti e le terze sono relative ai controlli ed ai monitoraggi o ai "Piani di monitoraggio".

Per quanto riguarda le prescrizioni, occorre evidenziare che ogni allevamento deve essere valutato, da parte della Provincia, per le specifiche caratteristiche e non è possibile adottare delle soluzioni comuni neanche all'interno della stessa tipologia di attività. Di conseguenza le prescrizioni imposte ad un allevamento non sono mutuabili su un altro allevamento anche se simile come produzione e come struttura.

Alcune prescrizioni possono essere comuni a tutti gli allevamenti.

Nei casi in cui l'impresa agricola presenti contestualmente la domanda di aiuto anche per l'attivazione degli interventi previsti dall'Azione 1, gli impegni al cui rispetto il beneficiario è tenuto sono riportati nell'allegato c) alla relativa Scheda per l'Azione 1.

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui ai punti 3.2 e 3.3 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, recepite con DM n. 1205/2008 e, in ambito regionale, con DGR n. 1659 del 24/6/2008.